

## Il ravvedimento

Possibile  
anche  
sanare  
le violazioni

Entro il prossimo 2 agosto, termine per l'invio del 770, potranno essere sanate eventuali violazioni, anche penali, commesse nel periodo di imposta 2009 dai sostituti di imposta.

L'articolo 13 del Dlgs 472/97 consente, infatti, di godere della riduzione delle sanzioni ad un decimo di quelle previste ordinariamente. Si tratta del ravvedimento operoso esperibile a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore, o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

In particolare, sarà possibile procedere alla regolarizzazione mediante il versamento di una sanzione pari ad un decimo del minimo previsto, rimuovendo gli errori e le omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Quindi, nel caso delle violazioni dei sostituti di imposta relative al periodo di imposta 2009, entro il prossimo 2 agosto.

Il ravvedimento si perfeziona mediante il pagamento, oltre alla sanzione ridotta, dell'eventuale imposta omessa o versata in misura insufficiente, maggiorando l'importo dovuto dell'interesse legale da calcolarsi dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito e fino alla data di effettivo pagamento. A tal fine occorre tenere presente che il saggio legale, dal 1 gennaio 2010, è stato ridotto all'1% (prima era il 3%). Nel caso di versamenti effettuati tardivamente, senza contestuale versamento de-

gli interessi legali e della sanzione ridotta, occorrerà procedere al pagamento degli interessi legali e della sanzione pari ad un decimo. Nel caso invece di ritenute non operate o applicate in misura inferiore a quella prevista, la regolarizzazione potrà essere effettuata versando la sanzione pari al 2% dell'importo.

Il modello F24 dovrà essere compilato indicando gli importi dovuti a titolo di imposta, comprensivi degli interessi, col codice del tributo da regolarizzare, mentre per la sanzione il codice è 8906; l'anno da indicare è quello del periodo in cui è stata commessa la violazione.

Nel prospetto ST del 770 andranno indicati separatamente gli interessi e barrata l'apposito campo «ravvedimento operoso». L'importo della sanzione ridotta versata, invece, non dovrà essere esposta.

La data di scadenza per l'invio del 770 è importante anche al fine di evitare di incorrere nella sanzione penale prevista dall'articolo 10-bis del Dlgs 74/2000 prevista nel caso di mancato versamento di ritenute in misura superiore a cinquantamila euro nel periodo di imposta.

A tal fine, la sentenza della Cassazione n. 25875 dello scorso 7 luglio, ha chiarito che la fattispecie sanzionatoria va riferita al periodo di imposta e pertanto omessi versamenti di ritenute certificate di volta in volta nel corso del medesimo, anche se complessivamente superiori a 50mila euro, non integrano il delitto previsto all'articolo 10-bis a condizione che non sia decorso inutilmente il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

